



*Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)*

---

## **Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)**

### **Modifica del 18 dicembre 2020**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 25 settembre 1952<sup>2</sup> sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

*Art. 16b cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;

*Art. 16c*            Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto.

<sup>2</sup> L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

<sup>3</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:

- a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e

<sup>1</sup> FF 2019 137

<sup>2</sup> RS 834.1

- b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

*Art. 16d* Estinzione del diritto

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

<sup>2</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore.

## II

Il Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 329f cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.

*Art. 336c cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> e c<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

*c<sup>bis</sup>*. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;

*c<sup>ter</sup>*. *ex lett. c<sup>bis</sup>*<sup>4</sup>

<sup>3</sup> RS 220

<sup>4</sup> RU 2020 4525

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2020<sup>5</sup>

Termine di referendum: 10 aprile 2021

<sup>5</sup> FF 2020 8727

